



Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale

Personalità Giuridica riconosciuta con D.P.R. 1542/64
Iscr. Reg. Naz. delle Ass. di Prom. Sociale al n. 95/04
Sede: Via Casilina n. 3T - 00182 Roma
Codice Fiscale 80035790585 Partita Iva 05812451002
C/C Postale n. 75392001

COMUNICATO STAMPA

Anffas Onlus

Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale

Il “DOPO DI NOI” è LEGGE. ENTRA IN VIGORE LA LEGGE 112 DEL 2016

ANFFAS GIÀ IN PISTA PER SOLLECITARE GLI ATTI APPLICATIVI E PER INFORMARE LE PERSONE CON DISABILITÀ ED I LORO FAMILIARI ADESSO COSA DEVE ACCADERE?

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno scorso, la legge 112/2016 contenente “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” è entrata nel nostro sistema giuridico di protezione e promozione delle persone con disabilità, costruendo un nuovo ed importante tassello nella costruzione del loro percorso di vita.

Secondo quanto disposto dalla legge, occorre adesso porre in essere tutta una serie di azioni attuative ai vari livelli di governo, con modalità e tempi già prestabiliti.

La prima azione che chiediamo è che la Presidenza del Consiglio, così come prevede l'art. 7 della legge avvii, al più presto, idonee campagne informative in modo che le persone con disabilità ed i loro familiari ricevano corrette informazioni su come cogliere al meglio le opportunità offerte dalla legge.

Anffas Onlus e la sua Fondazione Nazionale Anffas “Dopo di Noi”, che rappresentano in Italia oltre 30.000 persone con disabilità intellettive e loro familiari, intendono continuare nell'opera di advocacy, monitoraggio ed informazione che hanno caratterizzato l'impegno associativo lungo l'intero iter che ha portato alla approvazione della legge. Anffas manterrà alto il livello di attenzione sia a livello nazionale sia a livello regionale e locale, anche attraverso la propria articolata struttura e mettendo a frutto il patrimonio di esperienza maturato in quasi sessant'anni di vita associativa ed in oltre 30 anni di attività della Fondazione, affinché la legge venga correttamente e concretamente attuata.

A tal fine Anffas ha predisposto una tabella riepilogativa, delle azioni da porre in essere, e relativa tempistica, per rendere totalmente operativa la legge.

L'Associazione e la fondazione, dichiara Roberto Speciale, presidente nazionale Anffas, continueranno a vigilare attentamente, affinché ciascuna di queste azioni venga adeguatamente e correttamente messa in pratica, ad ogni livello, per garantire a migliaia di persone con disabilità e loro famiglie il diritto ad un futuro di maggiore serenità progettando il “dopo di noi” nel “durante noi” nel segno della de-istituzionalizzazione e del diritto, sancito dalla Convenzione ONU, di poter scegliere dove vivere, come vivere e con chi vivere.



S.A.I.?
(Servizio Accoglienza e Informazione)
sai@anffas.net



Tel. 06/3611524 – 06/3212391 – Fax 06/3212383
Sito Internet: www.anffas.net - e-mail: nazionale@anffas.net
posta certificata: nazionale@pec.anffas.net

Ecco la tabella:

Articolo della Legge	Tempistica	Contenuti	Atti ed istituzioni deputate ad emanarle
2 comma 1	Non definita	Sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai destinatari della legge	Non definiti
2 comma 2	Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge (nelle more della definizione dei LEP)	Sono definiti gli obiettivi di servizio per le prestazioni da erogare ai destinatari della legge nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo	decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata
3 comma 2	Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge	Sono individuati i requisiti di accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo e sono ripartite le risorse del Fondo tra le regioni	decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza Unificata
3 comma 3	Non definita	Le regioni adottano indirizzi di programmazione e definiscono i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti connessi	Regioni
4 comma 2 (ultimo periodo)	Non definita	Le attività di programmazione prevedono il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità	(sia a livello nazionale che regionale)
6 comma 11	Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge	Sono definite le modalità di attuazione dell'articolo inerente i trust, vincoli di destinazioni e fondi speciali	decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
8 comma 1	Entro il 30 giugno di ogni anno	Relazione alle Camere sullo stato di attuazione della legge e sull'utilizzo delle risorse, illustrando altresì l'effettivo andamento delle minori entrate	Ministro del Lavoro e delle politiche Sociali

Roma, 1 luglio 2016